



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**DELIBERAZIONE
N. 15**

OGGETTO: Demolizione opere abusive - dichiarazione di non esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'opera abusiva e che il mantenimento della stessa contrasta con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 5 del dpr 380/2001 ss.mm.ii.

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di luglio, alle ore 17.15, in video conferenza, assume la Presidenza il Dott. Salvatore Guerra Commissario Straordinario del Comune di Serra San Bruno come da nomina conferita con D.P.R. del 24.02.2020, assistito dal Segretario Comunale dott.ssa Maria Vittoria Pastore ha adottato la seguente deliberazione con poteri del Consiglio Comunale.

proposta di deliberazione di consiglio comunale
Settore Urbanistica

OGGETTO: demolizione opere abusive - dichiarazione di non esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'opera abusiva e che il mantenimento della stessa contrasta con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 5 del dpr 380/2001 ss.mm.ii.

Premesso:

- che le opere edili realizzate in assenza di titoli abilitativi o in totale o grave difformità dagli stessi, oltre ad integrare violazione della legge penale, vanificano gli sforzi compiuti dall'amministrazione per l'attuazione di una regolare pianificazione urbanistica, finalizzata, oltre che ad un corretto uso del suolo, alla tutela di rilevanti interessi pubblici e della collettività;
- che il legislatore nazionale, con disposizioni pacificamente applicabili nell'ambito regionale, ha approntato un rigido apparato sanzionatorio per le violazioni più gravi della normativa urbanistico-edilizia, finalizzato al ripristino dell'equilibrio urbanistico violato nell'ottica di una tutela effettiva del territorio e del paesaggio, entrambi compromessi dalla violazione delle prescrizioni finalizzate al loro ordinato assetto e sviluppo;
- che tale sistema sanzionatorio è articolato in due fasi: nella prima, disciplinata dall'art. 2 dell'art. 31 del Dpr n. 380 del 2001, il dirigente competente accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto ad esso, notifica al proprietario e al responsabile dell'abuso l'ingiunzione a demolire le opere (o a rimuovere gli effetti degli interventi posti in essere senza la realizzazione di trasformazioni fisiche), indicando l'area che, in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, sarà acquisita al patrimonio del Comune ai sensi del comma 3; la seconda fase, meramente eventuale, si apre solo se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire, e consiste –secondo il contenuto precettivo dei commi da 3 a 6 del citato art. 31- nel trasferimento gratuito al patrimonio comunale del bene abusivo e dell'area di sedime come effetto automatico della mancata demolizione alla scadenza del termine di legge.

Visto il fascicolo di abusivismo edilizio a carico del Sig. Franzè Cosimo nato Fabrizia il 06/05/1956 e residente a Serra San Bruno (VV) in Via Garibaldi, 8, all'interno della quale procedura è stata emessa l'ordinanza di demolizione n. 20 del 10/05/2002, notificata allo stesso in pari data, relativa all'edificazione, nel cortile di pertinenza degli alloggi di Edilizia Pubblica di Via Garibaldi, di un manufatto con pareti esterne in legno, blocchi di cemento, lamiera ed altro con copertura in lamiera, avente le dimensioni di circa ml 5,00 x 5,00 x 3,00 di altezza, nonché un muro, dotato di accesso carrabile, in blocchetti di cemento sul lato posteriore del manufatto;

Vista l'ordinanza di demolizione n. 20 del 10/05/2002;

Visto l'accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione sopracitata n. 20 del 10/05/2002, redatto dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Serra San Bruno (VV) in data 25/03/2009 prot. 325/P.M., notificata all'interessato in data 24/04/2009;

Richiamata la nota del 03/04/2020 - n. 3/2006 S. A. – n. 1159/2002 R.G.N.R.: mod. 21 – n. 312/2005 Reg. Sent. (Acquisita al prot. dell'Ente al n. 0005297 del 06/04/2020), trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Vibo Valentia – Ufficio Esecuzioni Penali.

Richiamata la nota la Sentenza n. 312/2005 Reg. Sent. del 27/05/2005 depositata in cancelleria in data 22/06/2005 ed allegata alla nota del 03/04/2020;

Visto il D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii. con particolare riferimento agli art. 31 e 41 i quali recitano:

“Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”:

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
 2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
 3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
 4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
 - 4-bis.omiss.
 - 4-ter.omiss.
 - 4-quater.omiss.
 5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.
 6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
 7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
 8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
 9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
 - 9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01. “
- “Art. 41 (L) - Demolizione di opere abusive”:
1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.

2. *I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.*
3. *Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ne dà notizia all'ufficio territoriale del Governo, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.*
4. *Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.*
5. *E' in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza.*

Visto provvedimento del 23/04/2009 prot. 005989, a firma del responsabile Settore Urbanistica dell'accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 20 del 10/05/2002 notificato alla ditta interessata in data 24/04/2009;

Visto il verbale di sopralluogo eseguito in data 08/06/2020 in Via Garibaldi, particella catastale n. 584 del foglio n. 6 (area di sedime e pertinenza degli alloggi di edilizia Pubblica – ATERP), redatto dal Responsabile del Settore Urbanistica e dal Responsabile della Polizia Municipale, nel quale viene relazionato che, ***“il manufatto si presenta in pessime condizioni manutentive, risulta di scarsa qualità, costruito senza calcoli strutturali, senza il rispetto di regole igienico sanitarie, di sicurezza e di efficienza impiantistica, di requisiti energetici, tutti requisiti obbligatori per legge, non risulta destinabile alla pubblica utilità”***.

Vista la dichiarazione di inesistenza di prevalenti interessi pubblici per la conservazione della costruzione abusiva ubicata in Via Garibaldi, particella catastale n. 584 del foglio n. 6 (area di sedime e pertinenza degli alloggi di edilizia Pubblica), redatta dal Responsabile dell' Settore Urbanistica in data 27/07/2020

Rilevato che nel Bilancio 2020 capitolo 1760 è stanziata la somma di € 8.000,00 per gli interventi di demolizione opere abusive;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 TUEL;
- il DPR n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i.
- il vigente Statuto del Comune di Serra San Bruno;

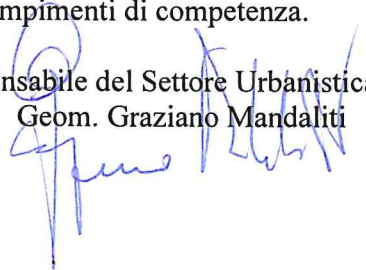
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'articolo 49, comma 11° del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, così come segue:

- favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato;
- favorevole in ordine alla regolarità contabile di ragioneria;

PROPONE

1. di dichiarare per le ragioni in premessa esposte e che si richiamano integralmente, ai fini dell'art. 31 comma 5 e 9 bis del DPR 380/2001 l'inesistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione delle opere descritte in premessa, e pertanto procedere alla demolizione delle opere abusive in questione a cura degli uffici comunali preposti ed a spese del responsabile dell'abuso.
2. di dichiarare il presente provvedimento, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
3. di notificare il presente provvedimento al Sig. Franzè Cosimo nato Fabrizia il 06/05/1956 e residente a Serra San Bruno (VV) in Via Garibaldi, 8.
4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva e al Responsabile del Settore Urbanistica per i successivi adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore Urbanistica
f.to Geom. Graziano Mandaliti





Comune di
Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

Area Tecnica-Manutentiva – Settore Urbanistica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Con i poteri del Consiglio Comunale

avente ad OGGETTO: Demolizione opere abusive - dichiarazione di non esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'opera abusiva e che il mantenimento della stessa contrasta con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 5 del dpr 380/2001 ss.mm.ii.

PARERE DI ALL'ART. 49 E 147-bis del TUEL (D.lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile del Settore Urbanistica, ai sensi degli 49, Comma 1, come modificato dall'art.3 del D. Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione n. 15/2020 avente ad oggetto:

Demolizione opere abusive - dichiarazione di non esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'opera abusiva e che il mantenimento della stessa contrasta con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 5 del dpr 380/2001 ss.mm.ii.

attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Serra San Bruno li 30/07/2020



Il Responsabile
Geom. Graziano MANDALITI



OGGETTO: Dichiarazione inesistenza prevalenti interessi pubblici per la conservazione della costruzione abusiva sita in Via Garibaldi, ricadente sul terreno al n.c.t. al foglio di mappa n. 6 particella n. 584.

RELAZIONE TECNICA

Premesso che:

- Le opere abusive che il Sig. Franzè Cosimo nato il 06/05/1956 a Fabrizia (VV) e residente in via Garibaldi n. 8, ha realizzato, ricadono sul terreno al N.C.T. al foglio di mappa n. 6 part.lla 584 e riguardano un manufatto delle dimensioni di ml 5,00*5,00 in pianta ed un'altezza di ml 3,00 circa, è costruito in multimateriale, con pareti esterne in legno, blocchi di cemento, lamiera ed altro, copertura in lamiera. La superficie complessiva è di mq. 25,00 circa.
- Le opere abusive ricadono nel P.R.G. in zona "B" (Completamento).
- Le opere sono state realizzate in assenza di Permesso a Costruire.
- Con provvedimento del 23/04/2009 prot. 005989, a firma del responsabile Settore Urbanistica, è stato notificato in data 24/04/2009, alla ditta interessata, l'accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 20 del 10/05/2002;
- Con nota del 03/04/2020, inoltrata dal Procuratore della Repubblica, venivano richieste notizie in merito alle opere edilizie abusive, sopra richiamate, per le quali è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.

Vista l'ordinanza di demolizione n. 20 del 10/05/2002;

Visto l'accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione sopracitata n. 20 del 10/05/2002, redatto dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Serra San Bruno (VV) in data 25/03/2009 prot. 325/P.M., notificata all'interessato in data 24/04/2009;

Visto il verbale di sopralluogo eseguito in data 08/06/2020 in Via Garibaldi, particella catastale n. 584 del foglio n. 6 (area di sedime e pertinenza degli alloggi di edilizia Pubblica – ATERP), redatto dal Responsabile del Settore Urbanistica e dal Responsabile della Polizia Municipale, con il quale viene evidenziato che il manufatto si presenta in pessime condizioni manutentive, risulta di scarsa qualità, costruito senza il rispetto delle regole ai fini strutturali, senza il rispetto di regole igienico sanitarie, di sicurezza e di efficienza impiantistica, di requisiti energetici, tutti requisiti obbligatori per legge ai fini dell'utilizzazione.

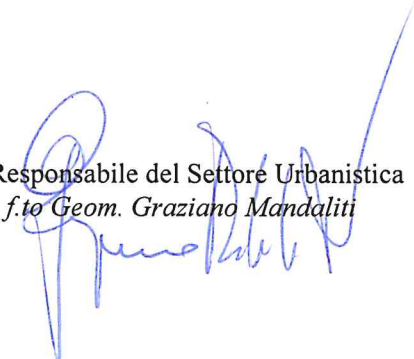
Considerato:

- che, a causa della sua vetustà, per l'immobile in argomento diventa antieconomica ogni eventuale misura atta a trasformare lo stesso, ai fini dell'utilizzo per scopi diversi dal residenziale (magazzino/Deposito).
- che alla luce di quanto fin qui evidenziato, non sussistono valide ragioni per formulare una proposta di deliberazione atta alla valutazione di prevalenti interessi pubblici per il mantenimento dell'abuso in argomento nel patrimonio comunale;
- che nella parte di territorio comunale (Z.T.O. "B" – Completamento) ove è ubicata l'opera abusiva in questione, allo stato attuale, non risultano programmate dall'Amministrazione comunale attività di interesse o di pubblica utilità;
- che l'opera abusiva è sita all'interno della pertinenza degli alloggi di edilizia Pubblica – ATERP intestazione catastale a nome di: **"GESTIONE CASE PER LAVORATORI con sede in ROMA (RM)"**,

Vista la normativa urbanistica, si rileva che le opere abusive sopra descritte contrastano con rilevanti interessi urbanistici o ambientali e pertanto si ritiene che per le stesse non vi siano prevalenti interessi pubblici ai sensi del comma 5 dell'art. 31 del DPR 380/2001 il quale recita: *“L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.”*

Serra San Bruno, 27/07/2020

Il Responsabile del Settore Urbanistica
f.to Geom. Graziano Mandaliti





Comune di Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

Area Tecnico Manutentiva Settore Urbanistica

OGGETTO: Verbale di sopralluogo in Via Garibaldi - Foglio n. 6 particella n. 584 del Comune di Serra San Bruno.

Il giorno 08/06/2020 a seguito della nota del 03/04/2020 del Procuratore della Repubblica, i sottoscritti: Geom. Graziano Mandaliti Responsabile del Settore Urbanistico e Istruttore Capo Nazzareno Mannella Responsabile della Polizia Locale, hanno eseguito sopralluogo nella località individuata in oggetto, 584 (area di sedime e pertinenza degli alloggi di edilizia Publica – ATERP) dove insiste la costruzione abusiva, sanzionata con ordinanza di demolizione n. 20 del 10/05/2002 a carico di Franzè Cosimo nato il 06/05/1956 a Fabrizia (VV), rilevando l'esistenza del manufatto edilizio abusivo, nell'originaria consistenza.

Verifica di contrasto dell'opera abusiva con rilevanti interessi urbanistici e ambientali

UBICAZIONE DELLE OPERE	Via Catanzaro” - Terreno identificato al foglio n. 6 particella n. 584.
DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA	Zona Omogenea di Tipo “B” (Completamento)
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA COSTRUZIONE ABUSIVA	Il manufatto delle dimensioni di ml 5,00*5,00 in pianta ed un'altezza di ml 3,00 circa, è costruito in multimateriale, con pareti esterne in legno, blocchi di cemento, lamiera ed altro, copertura in lamiera. E' stato effettuato rilievo fotografico dell'opera edilizia realizzata.
QUALIFICAZIONE DELL'INTERVENTO	Nuova costruzione a destinazione: deposito.
PROVVEDIMENTI EMESSI	• Ordinanza di demolizione n. 20 del 10/05/2002 a carico di Franzè Cosimo nato il 06/05/1956 a Fabrizia (VV). • Verbale di inottemperanza, della Polizia Municipale prot. n. 499 del 20/08/2002; • Diffida a demolire prot. n. 3320 del 02/03/2009; • Verbale di inottemperanza, della Polizia Municipale prot. n. 325/P.M. del 25/03/2009; • Notifica rapporto di inottemperanza del 25/03/2009 prot. n. 325/P.M. , con nota prot. n. 5989 del 23/04/2009;
DOCUMENTI PRESENTI AGLI ATTI D'UFFICIO	Nessuno
AUTORIZZAZIONI ALTRI ENTI	Nessuno

Responsabili:

TITOLARE DEL PERMESSO/DIA/SCIA/Attività Libera	Non risultano rilasciati titoli abilitativi.
INTESTATARI CATASTALI DELL'IMMOBILE Foglio 6 particella 584	GESTIONE CASE PER LAVORATORI con sede in ROMA (RM)
AUTORE DELLA COSTRUZIONE EDILIZIA ABUSIVA	Franzè Cosimo nato il 06/05/1956 a Fabrizia (VV)

VINCOLI ESISTENTI

STORICO E ARTISTICO	No
----------------------------	----



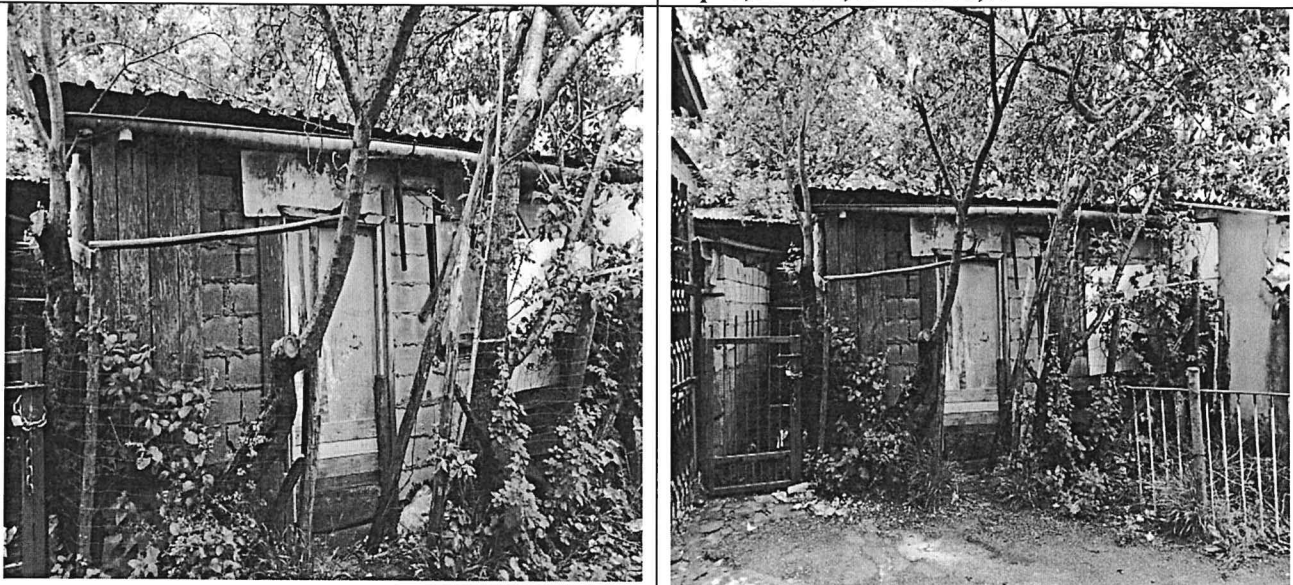
Comune di Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

Area Tecnico Manutentiva Settore Urbanistica

PAESAGGISTICO AMBIENTALE	No
AREE PROTETTE	No
IDROGEOLOGICO	No
SISMICO	Si
ALTRO	//////////

Consistenza del Fabbricato

Superficie	$Ml\ 5,00 * ml\ 5,00 = mq\ 25,00$
Volume	$Mq\ 25,00 * ml\ 3,00 = mc\ 75,00$
	

Conclusioni: Il manufatto si presenta in pessime condizioni manutentive, risulta di scarsa qualità, costruito senza calcoli strutturali, senza il rispetto di regole igienico sanitarie, di sicurezza e di efficienza impiantistica, di requisiti energetici, tutti requisiti obbligatori per legge, non risulta destinabile alla pubblica utilità.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Settore Urbanistica
f.to Geom. Graziano Mandaliti

Istruttore Capo Polizia Municipale
f.to Agente Nazzareno Mannella



Comune di Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

Area Amministrativa

Sulla presente delibera sono stati espressi i seguenti pareri:

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità CONTABILE Il Responsabile	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità TECNICA Il Responsabile f.to Geom. Graziano Mandaliti
--	---

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Salvatore Guerra

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Vittoria Pastore

Della su estesa deliberazione, viene:

- Disposta la pubblicazione all'Albo pretorio il giorno 31/07/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente delibera :

- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno _____ al giorno _____
- ☐ Che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo, è divenuta esecutiva il giorno _____ (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)
- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lvo 267/2000)

Serra San Bruno li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE